

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N.di prot. 1834

Uff. Amm. vo

OGGETTO: Assegnazione alloggi in
locazione semplice - Legge 640 -

Brindisi, li

1 2 MAR. 1962

Al Sig. Luigi Filomina v. d. Panarelli C.

Via Primula - Case Popolari

Cagliari Messapico

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per
la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile,
di proprietà dello Stato, sito in Via Primula Lotto 4
Scala H Int. 1

Detto Alloggio è composto di vani utili 4 oltre gli ac-
cessori equivalenti a vani legali 6

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al Funzionario di que-
sto Istituto ^{entro} il giorno 9 marzo dalle ore 9 alle ore 12
sarà presso la palazzina da consegnare.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello
allegato bollettino di C/C. postale, il versamento della somma, di Li r e
£. 18.244- come appresso dovuta:

a) - mensilità di fitti e servizi dal 10-3-1962 al 10-4-1962
£. 510 vano x vani 6 £. 3060-

b) - canone consumo acqua normale " 500 -

c) - contributo nelle spese di illuminazione alle
scale £. 150 -

d) - I.G.E. ^{3,30%} su a) £. 101 -

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 3.811 -

e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto " 11.433 -

f) - deposito spese contrattuali " 3.000 -

Totale £. 18.244 -

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora
di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'al-
loggio.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

*Boll. nr 648 del 2/3/62
di £ 18.244 =*

Isptt.

Istituto autonomo per le case p. p.
della Prov. di
Brindisi

La sottoscritta Ledeto Filomena di
Cataldo, vedova Pennarelli Casimiro, nata
a Ceglie messapica ed abitante in
via Pennarelli n° 4 sotto scala H int 1
ha domandato a questo Istituto
delle case p. p. che venga rivoltata
volture del detta abitazione dal
defunto marito e me moglie.

La vedova Pennarelli
segno di croceferi
Ledeto Filomena
Ceglie messapica li 11-2-1962



Il Sindaco del Comune suddetto attesta che la famiglia del Sig. Domenico Zibumma di Catolò è così composta:

N. d'ordine	Qualità nella famiglia	COGNOME E NOME	PATERNITÀ	MATERNITÀ	Luogo di nascita	Data di nascita			Stato Civile	Matrimonio			Morte			Professione o condizione
						giorno	me	anno		giorno	me	anno	giorno	me	anno	
1	Capo	Samuele Romano	Zibumma	Anna	Ceglie Messapico	21	2	1917	libero	20	5	1915	21	10	1951	=
2	figlio	Domenico Zibumma	Domenico	Roma	Ceglie Messapico	5	1	1919	"	"	"	"	"	"	"	"
3	figlio	Samuele Zibumma	Domenico	Catolò	Ceglie Messapico	8	5	1927	libero	"	"	"	"	"	"	"
4	"	Anna	"	"	"	10	2	1929	libero	"	"	"	10	4	1950	"
5	"	- Catolò	1	1	"	15	2	1951	libero	"	"	"	"	"	"	"
6	"	Giuseppe	1	1	"	13	3	1951	"	"	"	"	"	"	"	"
7	"	Anna	1	1	"	30	3	1955	libero	"	"	"	"	"	"	"
8	"	Giuseppe	1	1	"	3	3	1958	"	"	"	"	"	"	"	"
9	"	Romana	1	1	"	3	11	1961	"	"	"	"	"	"	"	"

Domenico Zibumma di Catolò

Sua - Carra

A richiesta del Sig. Domenico Zibumma di Catolò ed in carta libera per uso

Ceglie Messapico, li 1-8-1962

IL SINDACO

Esstt.

I. A. C. P. - Brindisi
9357
PROT. N. 12 DIC. 1961

1004-15.1

W

Istituto autonomo per le case popolari

(Brindisi)

Io sottoscritta Lodato Filomena di Catuldo, vedova
Panarelli Cosimo fu Giuseppe, residente a Ceglie
Messapica, ed abitante in via Premuda case popolari
4^a balto int. 1.

Informo codesto Istituto essendo che in data
24-10-corrente anno dicette mio marito chiesto
il passaggio della detta appartamento, che sarò
lieta che codesta Sede mi risponderà se occor-
re documento per il detto cambio di nome
fra me ed il defunto mio marito.
Sarò lieta che codesta Sede mi risponderà
alla mia domanda.

con dovuto rispetto

La vedova Panarelli
Lodato Filomena

Ceglie Messapica li 11-12-1961



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICO

PROVINCIA DI BRINDISI

CERTIFICATO DI VEDOVANZA

L'Ufficiale dello Stato Civile

CERTIFICA

che

Giuditta Fibrona

nata a

CEGLIE MESSAPICO

il

5.1.1921

è vedova di

Tanarelli - Rosino

deceduto a

CEGLIE MESSAPICO

il

22.10.1961

(atto di morte: anno

961

, n. *114*

, P.

11

, S.

B

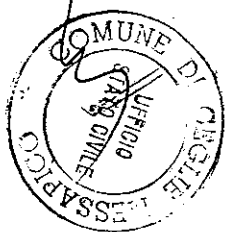
).

Si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Ceglie Messapico, li

13.2.

1961



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ^l sottoscritti ^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant ^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi ^o denunzianti ^e (3) ed il
Sig. ~~HA~~ LODETO FILOMENA VED.

PANARELLI

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 7/h del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ceglie Messapico-640-

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 3060 mensili anticipate 36.720

~~Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1092~~

Non censiti in catasto

Fatta la presente denunzia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denunzia, addì 9 1963 19 al N. 3821

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Quattrocento

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

(*) Bollo a calandra
IL C. CARMELE MAGNANTE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1951, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affar

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. LODETO FILOMENA VED. PANARE

LI

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 196

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/H del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ceglie Messapico-640

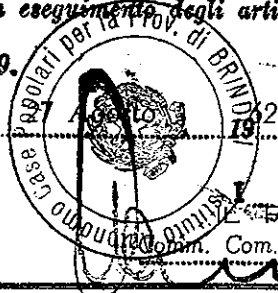
Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3060 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esegimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

, add.



I DENUNZIANTE (7)

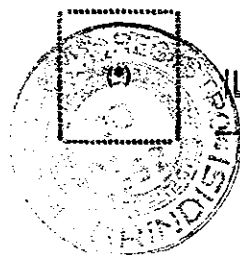
PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 30 AGO 1962 : 19: al N. 5169

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) B. IL CASSIERE



IL DIRETTORE

Dott. Davide Fosano

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICO

PROVINCIA DI BRINDISI

CERTIFICATO DI MORTE

L'Ufficiale dello Stato Civile

CERTIFICA

che Pannelli - Rosino

di CEGLIE MESSAPICO e di CEGLIE MESSAPICO

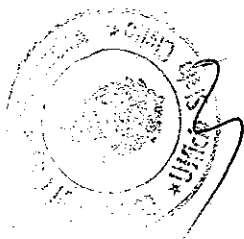
nato in CEGLIE MESSAPICO il 21-1-1917

è morto in CEGLIE MESSAPICO il 21-10-1961

Rilasciato a richiesta di Godeob Zibruna

in carta libera per uso Bua - Casa

Addi, li 1-2 1962



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICO

PROVINCIA DI BRINDISI



SITUAZIONE DI FAMIGLIA

Il Sindaco del Comune suddetto attesta che la famiglia del Sig. Loolew Fikmuna è così composta:

N. d'ord.	Qualifica nella famiglia	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data di nascita			Stato Civile	Matrimonio			Morte			Professione o condizione
				Giorno	Mese	Anno		Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	Madre	Loolew Fikmuna	CEGLIE MESSAPICO	5	1	1921	Donna							///
2	Figlio	Giuseppe		8	6	1914	Uomo							///
3	"	"		15	1	1957	"							///
4	"	"		13	3	1954	"							///
5	"	"		30	3	1955	"							///
6	"	"		3	3	1958	"							///
7	"	"		3	11	1961	"							///

La qualifica di capo famiglia è attribuita al solo effetto dell'art. 4 del D.P.R. 31-1-1958, n. 180.

A richiesta del Sig. Loolew Fikmuna

Ceglie Messapico, li 17.1.1962

ed in carta libera per uso



Consuntivo

IL SINDACO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---0---

27 MAR. 1962

Prot. n°

2369

Brindisi, li _____

Uff. Amm. vo

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-
^^^^^^^^^^^^^^

Al Sig.

ra Ladeto Flaminia Ved. Piradi

Via

Remigia - aff. n. 1 - scab. H-

Cylio Menap. Lott. 4°

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di
locazione relativo all'appartamento da lei tenuto in fitto.

Distinti saluti.-

IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)